

DIRITTO SOCIETARIO

Le obbligazioni convertibili

di **Dottryna**



La società che necessita di nuovi mezzi finanziari, alternativamente all'emissione di nuove azioni (e, quindi, all'aumento del capitale sociale), può offrire in sottoscrizione al pubblico le obbligazioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti legati alla emissione di obbligazioni, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Societario", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la disciplina delle obbligazioni convertibili.

L'[articolo 2420 bis cod. civ.](#) prevede la possibilità di emettere **obbligazioni convertibili in azioni**. A differenza delle altre tipologie di obbligazioni, in questo caso è **l'assemblea straordinaria** a dover **deliberare l'emissione** di obbligazioni convertibili in azioni, determinando:

- il **rapporto di cambio**;
- il **periodo e le modalità della conversione**.

La deliberazione può essere adottata solo se il **capitale sociale è stato interamente versato**.

Le **obbligazioni convertibili in azioni** devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'[articolo 2414 cod. civ.](#), il **rapporto di cambio** e le **modalità della conversione**; inoltre, devono essere **offerte in opzione agli azionisti** e agli altri detentori di **obbligazioni convertibili** ([articolo 2441 cod. civ.](#)).

Le **obbligazioni** possono essere **convertite** in **azioni** della società che le ha emesse (**conversione diretta**), o in azioni di una società terza (**conversione indiretta**).

Nei casi di **conversione diretta** è possibile inoltre distinguere:

- la **conversione in azioni da emettere**;
- la **conversione in azioni già emesse**.

In quest'ultimo caso (azioni già emesse), è necessario **"vincolare"** le azioni stesse per poter **garantire la successiva conversione**: a tal fine è comunemente istituita una **"gestione speciale"** presso una società fiduciaria o presso la stessa società emittente.

L'assemblea straordinaria, contestualmente alla delibera di emissione delle obbligazioni convertibili, **deve deliberare l'aumento del capitale sociale** per un ammontare corrispondente alle **azioni** da attribuire in conversione.

La **delibera non** si rende ovviamente necessaria nei casi di **conversione in azioni già emesse**.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società **non** può deliberare **né la riduzione volontaria** del capitale sociale, né la **modificazione delle disposizioni dello statuto** concernenti la **ripartizione degli utili**, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la **facoltà**, mediante avviso depositato presso l'ufficio del **Registro delle imprese** almeno **novanta giorni prima** della convocazione dell'assemblea, di esercitare il **diritto di conversione** nel termine di **trenta giorni dalla pubblicazione**.

Nei casi di **aumento del capitale** mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il **rapporto di cambio** è **modificato** in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Lo **statuto** può attribuire agli **amministratori** la facoltà di **emettere** in una o più volte **obbligazioni convertibili**, fino ad un **ammontare determinato** e per il periodo massimo di **cinque anni** dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese ([articolo 2420 ter cod. civ.](#)).

In tal caso la **delega** comprende anche quella relativa al corrispondente **aumento del capitale sociale**.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante **modificazione dello statuto**, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La delibera di emissione deve prevedere, tra l'altro, il **periodo di conversione**.

La conversione può avvenire:

- **entro un certo termine**,
- oppure ad una **specific data**.

Nel caso in cui **nulla sia previsto**, la conversione può essere esercitata in qualsiasi termine (c.d. **"conversione continua"**). In quest'ultimo caso, nel **primo mese di ciascun semestre** gli amministratori provvedono all'**emissione delle azioni** spettanti agli obbligazionisti che hanno **chiesto la conversione** nel semestre precedente.

Entro il **me**se **successivo**, inoltre, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese un'**attestazione dell'aumento del capitale sociale** in misura corrispondente al **valore nominale delle azioni emesse**.



Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)